



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**e-mail: [atodue@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:atodue@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99901041  
del 07/03/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria  
FLAVIA Matrigiani

Responsabile del Procedimento  
MASSIMO Paternostro

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio ATO2  
quale centro di responsabilita'  
in data 07/03/2019

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 863 del 07/03/2019**

**Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale R. U. 187 DEL 23/01/2019 per inserimento errato del seguente CIG ZD925EB3B7 Determina di aggiudicazione definitiva avvenuta mediante RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature software ed hardware presso gli uffici della STOATO2 mediante (RdO) Determina a contrarre RU 5443 del 18/12/2018 avente CIG Z9525BBB2C come da RdO n. 2145164**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2**

**Ing. PATERNOSTRO Massimo**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento MASSIMO Paternostro;

## **Premesso**

che a seguito dell'emanazione della Legge n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che Successivamente la Regione Lazio ha provveduto con la L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla rideterminazione degli enti d'ambito;

che tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico"*, inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"*;

che il comma 99 dell'art 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l'efficacia della DGR n. 56/2018 ed ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il

“Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito chiamato semplicemente “Regolamento”;

#### **vista**

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

#### **premesse**

che la Città Metropolitana di Roma Capitale (è succeduta alla Provincia di Roma) ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

che l’approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

#### **visto**

la Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 67 del 14/01/2019 e Determinazione RU.n. 763 del 27/02/2019 di Rettifica del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;

#### **visto**

il comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell’importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

#### **tenuto conto**

D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, integrato con le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii., che ha innovato e semplificato la normativa in materia di contratti pubblici;

criteri e le disposizioni introdotte dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

#### **visti, in particolare,**

l’art. 36, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione

delle microimprese, piccole e medie imprese;

l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici";

visto

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 187 del 23/01/2019 CIG ZD925EB3B7 mediante RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature software ed hardware presso gli uffici della STO ATO2 mediante Richiesta di Offerta (RdO) con la quale la ditta VORTIX SRL VIALE PINTURICCHIO 184- ROMA P.IVA 12570341003 C.F 12570341003 è stata incaricata;

Determina a contrarre RU 5443 del 18/12/2018 avente CIG Z9525BBB2 come da RdO n.2145164 il CIG sopracitato per mero errore materiale risulta essere errato;

occorre pertanto

rettificare la citata determinazione RU 187 del 23/01/2019 in punto al numero CIG;

- dare atto che il nuovo CIG (corretto) è il Z9525BBB2;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

### DETERMINA

1. rettificare la determinazione dirigenziale RU 187 del 23/01/2019 in punto al numero CIG;
2. di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) corretto è il Z9525BBB2;
3. di confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la suddetta determinazione dirigenziale RU 187 del 23/01/2019

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. PATERNOSTRO Massimo**